



ENTE
SCUOLA EDILE
CPT LUCCA

REGOLAMENTO

Modalità di attuazione dell'art. 37, c.12 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.

PREMESSO CHE

- il D.Lgs.n.81/2008, all'art. 2 c.1 let. ee) e s.m.i., definisce gli organismi paritetici come organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;
- lo Statuto dell'Ente Scuola Edile - CPTLucca (Ente unico) all'articolo 1 identifica il medesimo Ente unico quale suddetto organismo paritetico;
- il D.Lgs.n.81/2008, all'art 37 c.12, prevede che la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti avvenga in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro;
- l'accordo tra lo Stato e le Regioni approvato il 21 dicembre 2011 prevede che le eventuali indicazioni fornite devono essere tenute in considerazione dal datore di lavoro nella pianificazione e realizzazione delle attività formative;
- il Decreto ministeriale del 6 marzo 2013, che entra in vigore dal 18 marzo 2014, dispone specifici requisiti di cui devono essere in possesso i soggetti formatori.

Per le sole aziende edili che hanno sede nel territorio provinciale di Lucca,

in sostituzione delle precedenti deliberazioni nel merito, a decorrere dal 18 marzo 2014,

DELIBERA

1. I soggetti intenzionati a svolgere le iniziative formative previste dal D.Lgs. n. 81/2008 dovranno, per ottenere la collaborazione dell'Ente Scuola Edile – CPTLucca (Ente unico), trasmettere apposita richiesta tramite allegato A, nella quale siano specificati, in forma di dichiarazione di responsabilità verificabile, i seguenti dati:
 - dati identificativi e caratteristici del soggetto richiedente,
 - persona responsabile del progetto formativo,
 - caratteristiche dei docenti di tale progetto, con specifica indicazione del prerequisito e dei criteri identificati dal Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013;
- a tale richiesta dovranno inoltre essere allegati:
- a. *curriculum vitae* dei formatori in formato europeo,
 - b. progetto di dettaglio del corso,
 - c. caratteristiche del luogo di svolgimento del corso,

- a. calendario del corso,
 - b. dichiarazione sulla consultazione del RLS ove presente,
 - c. consenso al trattamento di dati del datore di lavoro e dei docenti,
 - d. ricevuta di pagamento diritti di segreteria di cui al punto 2,
 - e. mandato come da *fac-simile*, allegato B, del datore di lavoro ad inviare per suo conto la richiesta di collaborazione, solo nel caso in cui il datore di lavoro intenda far svolgere l'attività formativa ad altro soggetto formatore.
2. Per ciascuna richiesta dovranno essere pagati all'Ente unico - tramite IBAN IT79D0538713704000048011477 - i diritti di segreteria pari a:
- a) € 60,00 per ciascuna ditta partecipante all'attività formativa regolarmente iscritta alla Cassa Edile Lucchese;
 - b) € 100,00 + IVA per ciascuna ditta partecipante all'attività formativa non tenuta ad iscriversi alla Cassa Edile Lucchese.
3. La richiesta dovrà pervenire all'Ente unico esclusivamente via posta elettronica certificata a areasicurezza@pec.luccaedile.it e sarà evasa, qualora la documentazione sia completa, entro 15 giorni lavorativi, esclusi i giorni di chiusura uffici, mediante comunicazione dal suddetto indirizzo di posta elettronica certificata, contenente parere in merito all'iniziativa ed eventuali indicazioni per la pianificazione e realizzazione dell'iniziativa formativa.
4. L'attività formativa non potrà iniziare prima che sia decorso il termine di cui al punto 3 o sia pervenuta la lettera di cui allo stesso punto 3 con parere favorevole.
5. L'Ente unico si riserva la facoltà di far intervenire tecnici incaricati in qualità di osservatori per verificare la rispondenza delle iniziative alle dichiarazioni e l'efficacia delle stesse; tali verifiche non comporteranno alcun ulteriore addebito; salvo che l'attività formativa non si realizzi al di fuori del territorio provinciale nel qual caso saranno addebitati costi chilometrici in base alle tariffe ACI.
6. Il soggetto formatore verrà invitato, entro un mese dal termine dell'intervento formativo, a dare riscontro all'Ente unico, a mezzo *fac-simile*, allegato C, da inoltrarsi via e-mail all'indirizzo areasicurezza@pec.luccaedile.it, dei soggetti formati, dei soggetti formatori, e degli esiti della verifica di apprendimento se prevista.
7. La stessa procedura si applica alle richieste di sostegno o partenariato per la partecipazione a bandi pubblici di finanziamento di iniziative formative in materia di sicurezza.
8. In deroga alla procedura di cui ai punti precedenti, tutte le iniziative svolte dalla ex Scuola edile lucchese (ora Area formazione del medesimo Ente unico) sono svolte in collaborazione con l'Ente unico.